



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **103** DEL **06 NOV. 2023**

OGGETTO: Approvazione del Progetto Unico di bonifica per il sito PV ENI 3743, ubicato in Via Orlanda n.6/A – SS.14 Km.3+139 a Mestre in Comune di Venezia.
Proponente: ENI Sustainable Mobility S.p.A.. Art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06. D.M. 31/2015.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il Progetto Unico di Bonifica per il sito PV ENI 3743, ubicato in Via Orlanda n.6/A – SS.14 Km.3+139 a Mestre in Comune di Venezia, sulla base del parere favorevole della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. 432164 del 11/08/2023.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza di ENI Sustainable Mobility S.p.A, presentata per il tramite di Eni Rewind S.p.a., trasmessa con nota prot. n. PANIND/1245/2023 del 15/06/23, acquisita al protocollo regionale n. 324281 del 15/06/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

- PREMESSO CHE** Eni Rewind S.p.a. ha trasmesso, per conto di ENI Sustainable Mobility S.p.A, con nota prot. n. PANIND/1245/2023 del 15/06/23, acquisita al protocollo regionale n. 324281 del 15/06/2023, il documento *Sito PV ENI N.3743, Via Orlanda n.6/A – SS.14 Km.3+139, Mestre (VE) Oggetto: Trasmissione Progetto Unico di Bonifica;*
- VISTA** la nota protocollo n. 385921 del 18/07/2023 di convocazione della Conferenza di Servizi Istruttoria per la valutazione della soprarichiamata documentazione progettuale per il giorno 03/08/2023;
- VISTO** che la documentazione di cui sopra è stata esaminata nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023, che ha espresso favorevole all'approvazione del progetto di bonifica, con prescrizioni;
- VISTA** la nota protocollo n. 431828 del 10/08/2023 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023;
- VISTA** la nota protocollo n. 432164 del 11/08/2023 di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- VISTO** che in allegato alla soprarichiamata nota di convocazione prot. n. 432164/2023 è stata trasmessa a tutti gli Enti e le amministrazioni in indirizzo la documentazione oggetto di valutazione;

CONSIDERATO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

PRESO ATTO del parere favorevole all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto del Comune di Venezia, inviato con nota prot. n. 396163/2023 del 22/08/2023 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 22/08/2023 con prot. n. 448165, che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023;

del parere tecnico, relativo alla documentazione progettuale in oggetto, dell'ARPAV Area Tecnica e Gestionale - U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto Orientale, inviato con nota del 08/09/2023 prot. n. 2023 - 0079055 / U ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 11/09/2023 con prot. n. 488107, che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023 in merito all'approvazione del progetto;

del parere favorevole all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto della Città metropolitana di Venezia, inviato con nota del 08/09/2023 prot. n. 60440 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 11/09/2023 con prot. n. 488524, che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023;

del parere favorevole all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, inviato con nota del 02/11/2023 prot. n. 19959 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 03/11/2023 con prot. n. 596698, prescrivendo che, in caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dei lavori, si renderà necessaria l'immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 artt. 90-91;

che non sono pervenuti altri pareri nei termini indicati nella nota di convocazione, richiamando pertanto quanto disposto ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la L.R. 17 del 27/02/1990 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2016, relativi alle modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi e l'art. 2, comma 8-bis, della medesima Legge, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), della Legge 120 del 2020, recante disposizioni in materia di conclusione del procedimento;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. Nuove norme in materia di gestione rifiuti, recante disposizioni in materia di competenze nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

- VISTA la L.R. n. 27/2001, che integra la L.R. 17/1990 e che stabilisce all'articolo 8, comma 6, la competenza della Regione nell'approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell'area interessata dal piano di area della laguna e area veneziana (PALAV);
- VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta e le disposizioni di cui agli articoli 242 e 245;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 17/03/2009 ("Legge Regionale 27/2001. Competenza alla approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato dal PALAV") che conferma la competenza della Regione nell'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le fasi prodromiche disciplinate dall'art. 242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e area Veneziana, così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 Novembre 1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera;
- VISTA la D.G.R. 05 maggio 2009, n. 1269, recante integrazioni alla DGRV n. 652/2009 in merito alla competenza nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato dal PALAV in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/07/2013, che modifica l'art. 6 bis della Legge Regionale 17/1990 e ss.mm.ii. sostituendo le parole "nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70" con le seguenti: "nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" (cd. "Piano Direttore 2000");
- VISTA la D.G.R. 31 luglio 2018, n. 1064 recante le "Linee guida in materia di Conferenza di servizi - Aggiornamento alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127";
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in particolare gli art. 12 e 13;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D. Lgs.152/2006, comma 3 e segg.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 29/06/2022, con la quale è stato assegnato l'incarico di Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia presso la Direzione Progetti speciali per Venezia;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 51 del 10/10/2022 di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e legge Speciale per Venezia e deleghe di attività al Direttore Vicario della Direzione Progetti Speciali per Venezia;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, sulla scorta dei pareri degli enti pervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria convocata in modalità in forma semplificata e in modalità asincrona, nonché in base a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi in data 03/08/2023, ai sensi dell'art. 242 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del D.M. 31/2015, il Progetto Unico di Bonifica per il sito PV ENI 3743, ubicato in Via Orlanda n.6/A – SS.14 Km.3+139 a Mestre in Comune di Venezia, predisposto dal Proponente ENI Sustainable Mobility S.p.A..
3. Di stabilire che l'intervento di bonifica si deve concludere entro 25 mesi dalla data del presente provvedimento.
4. Di stabilire che il Proponente è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Il set analitico previsto nelle campagne di monitoraggio da effettuare prima e durante la bonifica dovrà comprendere, fra gli analiti da ricercare, anche i parametri Etilbenzene e IPA. Qualora, dopo 3 mesi di monitoraggio, fossero confermati valori di concentrazione inferiori alle CSC, il Proponente potrà documentare l'esito analitico agli Enti con richiesta di rivedere la prescrizione.
 - b. Durante tutte le fasi dell'intervento, il Proponente deve dimostrare che gli interventi messi in atto sono in grado di interrompere la diffusione della contaminazione, diversamente devono essere integrati con misure aggiuntive. Considerato che la rimodulazione del sistema di contenimento delle acque sotterranee, in base a quanto sostenuto dal Proponente, non inficerebbe l'efficacia delle iniezioni, esso dovrà essere attivato in caso di superamento dei limiti ai POC nel corso dei monitoraggi previsti, sia in fase di test pilota sia in fase di esercizio full scale.
 - c. Le attività di collaudo potranno essere intraprese solo al rinvenimento di concentrazioni inferiori agli Obiettivi di Bonifica per i composti oggetto di monitoraggio nelle acque sotterranee per almeno n. 4 campagne consecutive, di cui una eseguita in contraddittorio con ARPAV. Con riferimento alla proposta del Proponente di eseguire le attività di collaudo mediante l'esecuzione di un'unica campagna di monitoraggio in contraddittorio su tutti i piezometri presenti in sito (interni e PoC), dovranno essere effettuate almeno n. 4 campagne di monitoraggio con cadenza trimestrale il cui esito sia al di sotto degli obiettivi di bonifica e con almeno n. 1 campione effettuato in contraddittorio con ARPAV. Si ritiene opportuno che vengano svolte in contraddittorio con ARPAV almeno la prima e l'ultima campagna di monitoraggio.
 - d. Con riferimento alla necessità che siano effettuate attente verifiche sui prodotti che verranno immessi in falda, al fine di garantire che non possano verificarsi potenziali contaminazioni delle acque sotterranee dovute a sostanze contenute nei prodotti stessi, il set analitico di monitoraggio dovrà essere integrato con l'inserimento di tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V D. Lgs. 156/2006 da ricercare nelle seguenti fasi:
 - campagna di monitoraggio preliminare alla bonifica (baseline);
 - piano di monitoraggio in corso d'opera per i primi 3 mesi dopo le iniezioni: se dopo un periodo di tempo di almeno 3 mesi non si rilevassero variazioni significative rispetto ai valori di baseline, potrà essere richiesta, come modifica non sostanziale al progetto di bonifica, la rimodulazione del pannello analitico con l'esclusione dei metalli.
 - e. Nella fase di monitoraggio relativa all'esecuzione del test pilota dovranno essere sottoposti a monitoraggio tutti i POC (PZ15, PZ4bis, PZ5bis, PZ16).
 - f. Si conferma la validità dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) allo scarico in corpo idrico superficiale, rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con prot. n. 10853 del 03.03.2021 alla ditta A.C.R. Reggiani Albertino Spa e trasferita alla ditta Water & Soil Remediation Srl, con riferimento ai contenuti e le prescrizioni che rimangono vigenti ai fini dell'esercizio dell'impianto di P&T.
 - g. In caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dei lavori, si renderà necessaria l'immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 artt. 90-91.
5. Di stabilire che il Proponente è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni di avvio lavori:

- a. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
- una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi comprensivi di IVA (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati + 2 anni" (in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");
- L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta. Le fideiussioni presentate saranno accettate dalla Città Metropolitana di Venezia a seguito di conformità di quest'ultime con il modello dello schema delle garanzie finanziarie previste (nel sito www.cittametropolitana.ve.it - uffici - modulistica – ricerca modulistica – bonifiche: schema delle garanzie finanziarie)
- b. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
- Nominativo del direttore dei lavori;
 - Nominativo del collaudatore, che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
 - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
------------------	--	----------------------	---------------------------------------

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.


6. Di stabilire che il Proponente è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni di fine lavori:
- a. Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati dai piezometri di POC, i costi saranno a carico del proponente.
- b. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.
(nel sito www.cittametropolitana.ve.it - uffici – modulistica – ricerca modulistica – bonifiche: istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica).

7. Di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii..
8. La Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla progettazione approvata.
9. Di trasmettere, il presente provvedimento al proponente ENI Sustainable Mobility Spa, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV – U. O. Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Orientale, all'AULSS 3 Serenissima, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
10. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
11. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore
dott. Luca Marchesi

Il Direttore Vicario
arch. Matteo Lizier



EQ - Interventi per il risanamento
del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia
dott. Simone Fassina

